SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 855-A

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LUBRANO di RICCO)

Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria)

d'iniziativa dei senatori LAFORGIA, CORASANITI, IMPOSIMATO, LUBRANO di RICCO, RUSSO, MORANDO, BERTONI, PAPPALARDO, PELLEGRINO, CRESCENZIO e CASADEI MONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1994

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Parere della 1ª Commissione ..... » 5

Testo del disegno di legge n. 855 d'iniziativa dei senatori Laforgia ed altri e testo proposto dalla Commissione ... » 6

ONOREVOLI SENATORI. – Con la sentenza n. 341 del 1994 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 341, primo comma, del codice penale «nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei» con riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

La Corte ha ritenuto la manifesta irragionevolezza della norma sotto un duplice profilo: la rigidità e severità del minimo edittale previsto dal legislatore del 1930 è frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra la tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento della Pubblica Amministrazione) anche nei casi di minima entità, e quella della libertà personale del soggetto agente; sotto un secondo profilo la manifesta irragionevolezza della norma emerge anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 594 del codice penale.

La plurioffensività del delitto di oltraggio, ha rilevato la Corte, rende certamente ragionevole un trattamento sanzionatorio più grave di quello riservato all'ingiuria, in relazione alla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica ed investe il prestigio e quindi il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Ciò tuttavia non toglie che nei casi più lievi il prestigio ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione appaiono colpiti in modo così irrisorio da non giustificare che la pena minima debba essere 12 volte superiore a quella prevista per il delitto di ingiuria ex articolo 594 del codice penale.

I senatori Laforgia ed altri hanno presentato il disegno di legge n. 855 finalizzato a dare esecuzione al dettato della Corte Costituzionale secondo i principi sopra riportati.

Il disegno prevedeva l'abrogazione dell'articolo 341 (articolo 1) e la configurabilità dell'oltraggio quale circostanza aggravante del delitto di ingiuria (articolo 2).

Era mantenuta la procedibilità di ufficio, restando applicabile l'esimente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 288.

La prima Commissione permanente ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole.

La seconda Commissione permanente si è soffermata principalmente su due rilevanti questioni, pur concordando pienamente sull'opportunità dell'iniziativa legislativa in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale:

1) La collocazione sistematica dell'offesa al pubblico ufficiale, dato che l'articolo 341 rientra nel capo II «Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione» del titolo II «Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione» del Libro secondo «Dei delitti in particolare» del codice penale mentre l'articolo 594 è collocato nel capo II «Dei delitti contro l'onore» del titolo XII «Dei delitti contro la persona» del medesimo Libro secondo.

2) La procedibilità a querela di parte in sostituzione dell'attuale procedibilità d'ufficio.

Dopo ampia discussione, la Commissione ha ritenuto di sostituire alla proposta abrogazione dell'articolo 341 del codice penale soltanto la sua modifica stabilendo la pena della reclusione «fino ad un anno o la multa sino a lire 3 milioni», quanto al primo comma, e la pena della reclusione «fino a 2 anni o la multa fino a lire 5 milioni», quanto al terzo comma.

Le pene attualmente previste dall'articolo 341 del codice penale sono «la reclusione da 6 mesi a 2 anni» per il reato base e «la reclusione da 1 a 3 anni per l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato».

Viene pertanto previsto il minimo edittale per la reclusione e introdotta in alternativa la pena pecuniaria in modo da consentire al giudice di commisurare l'entità della pena a quella del fatto commesso secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale.

A tale conclusione la Commissione è pervenuta in base alla considerazione dell'opportunità di confermare l'attuale collocazione del delitto di oltraggio, che mira a tutelare l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale e quindi il buon andamento della Pubblica Amministrazione, superando il rilievo pure formulato che, trattandosi di reato plurioffensivo, è pur sempre reato contro la persona.

Per quanto riguarda la procedibilità, la Commissione ha ritenuto l'inopportunità di introdurre la necessità dell'istanza della persona offesa in armonia con il mantenimento della collocazione del delitto tra quelli contro la Pubblica Amministrazione, tutti procedibili di ufficio, e per sottrarre il pubblico ufficiale alla necessità di dover discrezionalmente valutare l'opportunità di proporre istanza di punizione contro l'autore del reato commesso nei suoi confronti.

LUBRANO DI RICCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

15 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che l'articolo 2, comma 1, primo capoverso, dovrebbe essere riformulato al fine di chiarire se la violenza o la minaccia siano da considerare come aggravanti aggiuntive rispetto alla circostanza che l'offesa sia compiuta nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o in esercizio delle sue funzioni.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LAFORGIA ED ALTRI

Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria)

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale)

1. L'articolo 341 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

(Integrazione all'articolo 594 del codice penale)

1. All'articolo 594 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le pene sono altresì aumentate quando l'offesa sia compiuta nei confronti di un pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni o con violenza o minaccia.

Nel caso di cui al comma precedente, si procede d'ufficio rimanendo applicabile l'esimente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale)

Art. 1.

*(**Modifica** dell'articolo 341 del codice penale)*

1. **All'**articolo 341 del codice penale, **nel primo comma, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno o con la multa fino a lire tre milioni».**

2. Al terzo comma dell'articolo 341 del codice penale le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni o della multa fino a lire cinque milioni».

Soppresso.

Art. **2.**

(Entrata in vigore)

Identico.